

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 20 maggio 1992

UFFICIO STUDI

Prot. n. 290390

Allegati

Alle imprese di assicurazione
e riassicurazione
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Gabinetto
Via Molise, 2
00187 ROMA

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Dir. Gen. delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo
Via Campania, 59/C
00187 ROMA

All'ANIA
Via della Frezza, 70
00187 ROMA

Al Comitato Italiano
Assicurazioni Spese Legali
Via Quarenghi, 27
20151 MILANO

Circolare n. 177

OGGETTO: decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393. Adempimenti e modalità operative relative al ramo tutela giudiziaria.

1. Come è noto, il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1991 ha recepito, tra le altre, anche la direttiva n. 87/344 CEE in materia di assicurazioni tutela giudiziaria, in forza dei criteri stabiliti dall'art. 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990).

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

In proposito questo Istituto ritiene opportuno fornire taluni indicazioni e chiarimenti, con particolare riguardo ad alcune problematiche interpretative al fine di una corretta applicazione delle disposizioni in parola.

2. Prima di passare all'analisi dei singoli articoli del decreto legislativo sembra opportuno premettere e ricordare che le disposizioni di recepimento della direttiva 87/344/CEE in materia di tutela giudiziaria devono essere interpretate tenendo in considerazione il fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi tra le imprese di assicurazione e gli assicurati, ovvero tra le stesse imprese quando tale rapporto possa compromettere l'interesse dell'assicurato, così come previsto dall'art. 1 della citata direttiva comunitaria.

3. L'art. 5 del decreto legislativo specifica che qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative con un unico contratto, il suo contenuto e le condizioni contrattuali ad essa applicabili debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto così come il premio deve essere evidenziato esplicitamente.

A tal proposito si osserva che la disposizione in esame deve trovare applicazione non solo quando a prestare la garanzia tutela giudiziaria sia un'impresa multirami autorizzata anche al ramo 17 ma anche nei casi in cui, a norma dell'art. 10, lett. p), del decreto, la garanzia tutela giudiziaria sia prestata come rischio accessorio al ramo assistenza.

Da ciò deriva anche l'obbligo di evidenziare la gestione contabile della garanzia tutela giudiziaria; per cui in sede di bilancio le imprese dovranno compilare il modello 7 per detta garanzia e ciò sia che siano autorizzate al ramo tutela giudiziaria, sia che siano autorizzate al solo ramo assistenza e prestino la garanzia in questione in accessorio.

4. Riguardo alle modalità per la gestione dei sinistri di cui all'art. 6, si rileva quanto segue.

4.1. Modalità di gestione dei sinistri di cui all'art. 6, comma 2, lett. a.

Le imprese, che esercitano il ramo tutela giudiziaria, possono

scegliere di svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza. In tal caso l'impresa, ove sia multirami, deve porre in essere tutte le precauzioni possibili affinché sia rispettata la necessaria specializzazione e l'assoluta separatezza dell'attività del personale, intesa quest'ultima come necessità che il personale, che si occupa di gestione sinistri e consulenza per il ramo tutela giudiziaria, non svolga in alcun caso le medesime attività per altri rami danni esercitati dall'impresa medesima. Sempre in tale ipotesi e indipendentemente dal fatto che l'impresa sia o meno multirami, il personale che svolge per conto dell'impresa l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza del ramo tutela giudiziaria non può svolgere analoga attività in altri rami danni esercitati da un'altra impresa ove tra le due imprese in questione sussistano legami finanziari, commerciali o amministrativi, di cui al successivo punto 4.3.

Naturalmente la separatezza del personale deve essere rispettata per ogni ordine e grado, sia a livello centrale che a quello periferico e comporta per detto personale il divieto di svolgere attività di gestione dei sinistri in altri rami danni esercitati dalla impresa o da altre con le quali sussistano i predetti legami.

Al fine di poter mettere in grado questo Istituto di controllare che sia rispettato l'obbligo della separatezza del personale, le società, che si avvalgono di tale modalità di gestione dei sinistri, dovranno trasmettere l'elenco delle persone preposte all'attività di cui trattasi, corredato dall'ordine di servizio del direttore generale che dispone l'assegnazione. Detta documentazione dovrà essere trasmessa all'ISVAP, previa presa visione del Collegio sindacale. Dovrà, inoltre, essere data tempestiva comunicazione di ogni movimento del personale indicato nell'elenco.

Infine si precisa che il divieto di cui all'art. 6, comma 3, riguarda soltanto l'attività di gestione dei sinistri o di consulenza. Ne consegue che il personale preposto alle predette attività potrà svolgere attività di altra natura in rami diversi dal ramo tutela giudiziaria, semprechè, ovviamente, la stessa sia compatibile con gli interessi tutelati dalle disposizioni del predetto art. 6.

4.2. Modalità di gestione dei sinistri di cui all'art. 6, comma 2, lett. b.

Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria possono anche affidare ad un'impresa giuridicamente distinta l'attività di gestione dei relativi sinistri e quella di consulenza.

In questo caso dette imprese dovranno dimostrare di poter disporre dei servizi dell'impresa gestionaria, comunicando all'ISVAP gli accordi, di qualsiasi tipo, in forza dei quali l'assicuratore autorizzato ad esercitare il ramo tutela conferisce alla gestionaria l'incarico di provvedere per suo conto alla gestione dei sinistri del particolare ramo e quest'ultima si impegna a svolgere tale attività per conto della mandante.

L'impresa gestionaria potrà essere, a sua volta, un'impresa di assicurazione - multirami o specializzata - o un'impresa non assicurativa.

Gli accordi di cui sopra dovranno prevedere l'obbligo per le imprese gestionarie:

- di consentire il controllo da parte dell'ISVAP;
- di trasmettere l'elenco del personale preposto all'attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza secondo le modalità di cui al precedente punto 4.1.;
- di non poter recedere dall'accordo se non con un preavviso di sei mesi da comunicare anche all'ISVAP;
- di curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso al momento della cessazione stessa;
- di accettare la risoluzione della convenzione in un termine di 30 gg. qualora la risoluzione stessa sia richiesta dall'ISVAP all'impresa di assicurazione che abbia conferito l'incarico all'impresa gestionaria.

Nei contratti di assicurazione tutela giudiziaria stipulati dalle imprese che abbiano affidato ad un'impresa giuridicamente distinta l'attività di gestione dei relativi sinistri e quella di consulenza deve figurare espressamente la ragione sociale dell'impresa gestionaria, con indicazione della sede legale della stessa e della facoltà per l'assicurato di corrispondere, per tutto quanto attiene alla gestione del sinistro, con detta ultima impresa.

4.3. Merita qui dare indicazioni in ordine alle fattispecie che possono costituire i "legami" rilevanti ai fini della specializzazione di

cui all'art. 6 in esame.

La regola della specializzazione del personale di gestione dei sinistri - sottesa, come rilevato, a prevenire possibili conflitti di interessi tra assicurati e assicuratori - non trova applicazione soltanto nell'ipotesi già esaminata di impresa multirami, compreso quello tutela giudiziaria.

Infatti accanto a questa ipotesi - rispetto alla quale la predetta regola ha carattere assoluto e concerne i sinistri degli altri rami danni facenti capo al medesimo assicuratore - la normativa prevede altre due fattispecie in cui la medesima regola può trovare applicazione rispetto ai sinistri degli altri rami danni facenti capo ad un altro assicuratore legato, tuttavia, da legami finanziari, commerciali o amministrativi a quello tutela ovvero all'impresa distinta utilizzata da tale ultimo assicuratore per la gestione dei relativi sinistri.

Si tratta delle ipotesi in cui:

- l'assicuratore tutela, multirami o specializzato, abbia i predetti legami con un'altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, nel qual caso il personale addetto alla gestione dei sinistri tutela non può espletare analoga attività in rami diversi da quello tutela per conto di tale ultimo assicuratore (art. 6, comma 3, lett. b);

- l'assicuratore tutela abbia affidato la gestione dei relativi sinistri ad un'impresa giuridicamente distinta e quest'ultima abbia i predetti legami con un altro assicuratore danni, nel qual caso il personale dell'impresa gestoria addetto alla trattazione dei sinistri tutela non può espletare analoga attività in rami diversi da quello tutela per conto di tale ultimo assicuratore (art. 6, comma 4).

Ciò posto, si rileva anzitutto che alla generica espressione "legami", di cui al comma 4 dell'art. 6, è da attribuire il medesimo significato della più analitica espressione "legami finanziari, commerciali o amministrativi" di cui al comma 3, lett. b), del medesimo art. 6.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'assicuratore tutela abbia scelto di affidare la gestione dei sinistri ad un'impresa giuridicamente distinta, il relativo negozio di affidamento integra sempre gli estremi di un "legame" rilevante ai sensi e per gli effetti

della disciplina in parola.

Quanto all'individuazione degli altri "legami" che, a loro volta, determinano l'applicabilità della regola di specializzazione del personale di gestione dei sinistri, si osserva che essi sono da ravvisare, sul piano concettuale, in tutte quelle situazioni e rapporti suscettibili di determinare ingerenze o di influenzare comunque l'autonomia decisionale dell'impresa incaricata della gestione dei sinistri tutela.

Situazioni del genere sussistono, in ogni caso, allorchè l'impresa gestonaria si trovi ad essere controllata o collegata con altro assicuratore danni, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Situazioni del genere sussistono del pari, salvo prova contraria che l'impresa gestonaria potrà fornire all'ISVAP, allorchè tale ultima impresa risulti legata ad un assicuratore danni da un qualsiasi rapporto di natura finanziaria, commerciale o amministrativa di contenuto economico - in termini di costo ovvero di utilità - rilevante in assoluto ovvero in relazione alle dimensioni finanziarie della stessa impresa gestonaria.

Fra i rapporti di cui sopra possono citarsi, a puro titolo di esempio, i seguenti:

- rapporti di riassicurazione;
- intese commerciali che prevedano, per l'impresa gestonaria, l'utilizzazione della stessa rete agenziale o di altri canali di vendita propri dell'assicuratore danni ai fini della distribuzione dei propri prodotti;
- convenzioni amministrative che prevedano, per l'impresa gestonaria, l'utilizzazione di servizi di varia natura ovvero dei locali dell'assicuratore danni.

4.4. Modalità di gestione dei sinistri di cui all'art. 6, comma 2, lett. c.

In merito si precisa che in tale ipotesi il diritto di scelta dell'avvocato ha connotazioni del tutto diverse rispetto alle fattispecie previste dall'art. 7 del decreto legislativo in esame ed opera in ogni caso non appena l'assicurato abbia il diritto di esigere l'intervento

dell'assicuratore.

5. Le condizioni del contratto, di cui tratta l'art. 7 del decreto, devono prevedere il diritto dell'assicurato di scegliere il professionista della cui opera avvalersi nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale.

Le condizioni di contratto devono prevedere il diritto dell'assicurato di scegliere un procuratore legale o altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente anche nel caso in cui l'assicurato si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa.

Al riguardo si rileva prima di tutto che:

- le norme già esaminate che sanciscono la regola della specializzazione del personale di gestione dei sinistri considerano sempre situazioni astratte e generali, in cui un conflitto di interessi tra assicurato tutela e assicuratore potrebbe in ipotesi verificarsi;

al contrario:

- la seconda ipotesi prevista dalla norma in esame presuppone, invece, l'esistenza attuale di un concreto e specifico conflitto di interessi tra assicurato tutela e assicuratore, conflitto che viene neutralizzato attribuendo all'assicurato il diritto di scegliere un avvocato di propria fiducia.

Proprio per questo non appare possibile individuare "a priori" e in modo esauriente le fattispecie in cui una situazione di conflitto di interessi può venire a determinarsi e la stessa normativa in materia, a differenza di quella relativa alla prevenzione del conflitto, non reca alcuna specifica previsione al riguardo, fermo restando il dovere dell'impresa di dare tempestiva comunicazione scritta all'assicurato del diritto di scegliere il professionista di cui avvalersi non appena dovesse verificarsi una situazione capace di far sorgere un conflitto di interessi.

6. In merito all'art. 8 intitolato "Esclusioni", si rileva la portata limitata dello stesso in quanto è ammesso che le condizioni di

contratto non prevedano espressamente il diritto dell'assicurato di scegliere l'avvocato nelle ipotesi descritte al p. 5 solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo in questione, le quali prevedono un particolare collegamento tra l'assicurazione tutela giudiziaria e un contratto di assicurazione per l'assistenza.

Si rammenta che il diritto di scelta del professionista di cui avvalersi da parte dell'assicurato sussiste anche in questa ipotesi anche se è consentito che non se ne faccia menzione nelle condizioni di contratto.

7. Sulla base dell'art. 9, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, le imprese devono richiamare per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 3 dello stesso articolo.

A tal proposito si precisa che ai fini dell'adempimento dell'obbligo in questione non è sufficiente un riferimento alle condizioni di polizza, bensì la disposizione ha valore cogente al verificarsi della fattispecie descritta e, quindi, l'obbligo di cui sopra dovrà essere ottemperato dalle imprese nell'ipotesi in cui sorge il conflitto di interesse o il disaccordo sulla gestione del sinistro attraverso l'invio di una specifica comunicazione per iscritto all'assicurato, comunicazione della quale l'impresa dovrà essere in grado di fornire prova.

Tale obbligo, introdotto dalla legge a maggior tutela degli interessi degli assicurati, dovrà, quindi, essere adempiuto dall'impresa in seguito alla pronta analisi della situazione venutasi a determinare, e la mancata ottemperanza allo stesso costituisce violazione di legge.

8. La disposizione di legge di cui all'art. 10, lett. p), concerne l'accessorietà dei rischi rispetto agli altri rami. Per quanto qui rileva, il contenuto della stessa si può così delineare:

- i rischi compresi nel ramo 17 non possono essere considerati come rischi accessori ad altri rami;

tuttavia:

- a) i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori al ramo assistenza quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alla persona in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza;
- b) i rischi compresi nel ramo tutela giudiziaria possono essere considerati, altresì, come rischi accessori ad altri rami quando riguardino controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

Con riguardo all'accessorietà è doveroso richiamare e tenere in considerazione in primo luogo l'art. 8, secondo comma della legge 10 giugno 1978, n. 295 che richiama il punto C) della tabella allegata alla legge stessa, ed in secondo luogo la circolare n. 76 di questo Istituto in data 8 giugno 1987.

Il rischio tutela giudiziaria può essere prestato in accessorio al ramo assistenza limitatamente alle ipotesi previste nell'ultimo comma della lett. p) dell'art. 10. A tal proposito va, però, evidenziato che debbono comunque esistere le tre condizioni di cui al sopra richiamato punto C) della tabella allegata alla legge 295/78 e in particolare quella concernente l'identità dell'oggetto della assicurazione. Ne deriva, ad esempio, che se è prevista l'assistenza alla persona, il rischio tutela giudiziaria non potrà operare in accessorio per una lite concernente un veicolo.

Ciò non vuole, però, dire che le caratteristiche del rischio principale diventino caratteristiche del rischio accessorio, per cui il rischio tutela giudiziaria manterrà le connotazioni che gli sono proprie a livello generale anche nell'ipotesi in cui opera in accessorio.


Si ricorda in merito che le norme in materia di tutela giudiziaria, introdotte dal decreto in oggetto, devono essere rispettate anche nel caso in cui il rischio tutela giudiziaria sia prestato in accessorio.

Con riguardo alla seconda ipotesi e cioè quella secondo la quale il rischio tutela giudiziaria può essere prestato in accessorio quando riguardi controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione, si richiama quanto disposto dall'art. 4, 3° comma, lett. a) del decreto in esame e cioè che le disposizioni di quest'ultimo non si applicano alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti

dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione. Ciò posto, in tale ipotesi valgono i principi generali in materia di accessorietà di cui all'art. 8 della legge 295 del 1978 e della lett. C) della tabella allegata alla stessa, con riguardo anche al contenuto della circolare n. 76 di questo Istituto, mentre non sono operanti le disposizioni di cui al decreto n. 393 del 1991.

9. Gli amministratori, i sindaci ed i direttori generali delle imprese sono tenuti ad attenersi puntualmente alle prescrizioni impartite con la presente circolare, con l'avvertenza che in caso di mancata osservanza potranno incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, della legge 576/1982, nel testo integrato, dall'art. 3, comma 3, della legge 20/1991.

Si prega di fornire un cenno di riscontro.

Il Presidente
(Domenico Fortini)


AM-SAL/lm-sg